

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

### **Articolo 1 : Principi generali.**

1. Il Comune di Bordighera introduce, nell'ordinamento delle proprie entrate tributarie, alla luce dei principi stabiliti dalla legge 27 febbraio 2000 n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, l'istituto di accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n° 218, al fine di :
  - semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento;
  - ridurre gli adempimenti per i contribuenti, instaurando con gli stessi rapporti improntati ai principi di collaborazione e buona fede;
  - prevenire l'instaurazione di contenzioso tra le parti;
  - potenziare l'attività di controllo sostanziale ed anticipare i tempi di riscossione dei tributi.

### **Articolo 2 : Ambito di applicazione.**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente in presenza di elementi imponibili concordabili e quindi è riferito solo ai casi di accertamento d'ufficio e in rettifica, fondati su elementi caratterizzati da apprezzamento valutativo.
2. Sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi, si verta su questioni di diritto nonché tutti gli atti relativi alla liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo dell'ufficio effettuata in esecuzione delle singole leggi istitutive dei tributi.

### **Articolo 3 : Soggetti interessati.**

1. Tutti i contribuenti possono avvalersi dell'istituto, secondo le norme del presente regolamento e tenuto conto che l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
2. Nel caso di più soggetti obbligati in solido al rapporto tributario, l'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno soltanto degli obbligati.
3. la definizione con adesione ottenuta da uno solo degli obbligati con versamento dell'intero debito tributario dei coobbligati, estingue l'obbligazione tributaria nei confronti degli altri coobbligati.

#### **Articolo 4 : Funzionario responsabile.**

1. Competente alla definizione e sottoscrizione dell'accertamento con adesione è il funzionario responsabile dell'attività organizzativa e gestionale del tributo per il quale si procede.

#### **Articolo 5 : Avvio d'ufficio del procedimento.**

1. L'Ufficio competente, qualora ritenga sussistere le condizioni per l'emissione di un avviso di accertamento suscettibile di definizione con l'adesione del contribuente, prima della notifica dello stesso, inoltra un invito a comparire nel quale sono indicati, oltre che l'espressa indicazione di avvio d'ufficio di procedura di accertamento con adesione, al fine di identificare la fattispecie rispetto alle altre richieste rivolte al contribuente :
  - a) Il tributo ed i periodi d'imposta oggetto dell'accertamento;
  - b) gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento, anche sinteticamente esplicitati, in possesso dell'ufficio;
  - c) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - d) la facoltà per il contribuente di farsi rappresentare da un professionista munito di idonea delega;
  - e) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. L'avviso di cui al comma 1. è inoltrato con raccomandata e ricevuta di ritorno o notificato al contribuente. Nel caso di più soggetti obbligati in solido, l'invito è inviato a tutti i soggetti coobbligati, onde consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito non comporta alcuna sanzione, ma detta mancata partecipazione determina per l'Ufficio l'obbligo di notifica dell'accertamento e per il contribuente la perdita della facoltà alla definizione dello stesso con l'istituto dell'adesione di cui al presente regolamento.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data e per una sola volta, compatibilmente con il rispetto dei termini di decadenza dell'azione di accertamento stabiliti per ogni singolo tributo.

## **Articolo 6 : Avvio del procedimento ad iniziativa del contribuente.**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'avviso di cui all'art. 5 può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e per una sola volta, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'istanza può essere presentata dal contribuente sia direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, sia spedita con raccomandata e ricevuta di ritorno. Per data di presentazione si intende quella di registrazione a protocollo, nel caso di istanza presentata direttamente, o la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale di partenza. Da tale data decorrono i termini di cui ai successivi commi 4 e 5.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, sia in caso di esito positivo che negativo della procedura di definizione, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla suddetta data, i termini per l'impugnazione ed i termini per il pagamento del tributo.
5. Ai fini della determinazione dei soli termini di impugnazione opera, altresì, la sospensione feriale – 1° agosto / 15 settembre - prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 e, qualora il decorso del termine processuale abbia inizio durante il periodo della sospensione feriale, l'inizio dello stesso è differito alla fine di tale periodo.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1., l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente invito a comparire, di norma concordando la data con lo stesso.
7. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia irrevocabile alla definizione dell'accertamento con adesione.
8. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data e per una sola volta.
9. Il responsabile del procedimento dà atto delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate e dell'eventuale mancata comparizione del contribuente, redigendo apposito succinto verbale, da depositare agli atti d'ufficio. Parimenti, redige idoneo verbale dando atto dell'esito negativo del tentativo di definizione con adesione, indicandone le motivazioni.

### **Articolo 7 : Termini del procedimento.**

1. Il procedimento di accertamento con adesione è concluso, di norma, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente e, comunque, scaduto detto termine, entro lo spirare del residuo lasso di tempo ancora a disposizione del contribuente per la proposizione del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso di accertamento o rettifica notificatogli.

### **Articolo 8 : Contraddittorio ed atto di accertamento con adesione.**

1. Il responsabile del procedimento redige appositi processi verbali di ogni fase del contraddittorio instaurato con il contribuente, nei quali sinteticamente dà atto delle argomentazioni e dei documenti prodotti dallo stesso, specificando, in particolare, i nuovi elementi di valutazione e fatti certi adottati rispetto a quelli già conosciuti dall'Ufficio, in dipendenza dell'istruttoria svolta.
2. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che viene sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal responsabile dell'ufficio o suo delegato, ove previsto.
3. Nell'atto di definizione sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, secondo la documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovuti in dipendenza della definizione, anche in forma rateale.

### **Articolo 9 : Perfezionamento della definizione.**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate mensili di pari importo se le somme dovute superano Euro cinquemila per ciascun periodo d'imposta. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione. Il contribuente è tenuto a far pervenire all'Ufficio copia di ogni successiva quietanza, entro cinque giorni dalla data di effettuazione del versamento.
3. Il mancato versamento anche di una sola rata nel termine prescritto comporta la riscossione coattiva dell'intero importo ancora dovuto.

4. Entro dieci giorni dalla data del versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza e previa verifica della regolarità del versamento, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
5. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, fin tanto che permane la riscossione mediante ruoli, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi relativi a tributo, sanzione ed interessi, risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

#### **Articolo 10 : Effetti della definizione.**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, ai sensi di legge, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile stabilire una variazione superiore al trenta per cento dell'imponibile.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica di avviso di accertamento o di rettifica, lo stesso perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

#### **Articolo 11 : Riduzione delle sanzioni.**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. Al fine di garantire la conoscenza da parte del contribuente delle diverse conseguenze derivanti dal proprio comportamento rispetto all'applicazione dei regimi sanzionatori, l'Ufficio appone in cale agli avvisi di accertamento o rettifica l'avvertenza al contribuente che :
  - le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto qualora l'avviso di accertamento non venga impugnato, non sia presentata istanza di accertamento con adesione e si provveda al pagamento, entro il termine prescritto, delle somme dovute;
  - l'infruttuoso esperimento della definizione con adesione da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dallo stesso in sede di contraddittorio all'accertamento dell'Ufficio, rendono inapplicabile la riduzione di cui al punto precedente e, pertanto, l'Ufficio provvederà ad irrogare le sanzioni in misura ordinaria.

3. Nell'ipotesi in cui con l'avviso di accertamento vengano irrogate sanzioni per le quali non compete la riduzione ad un quarto, anche tale circostanza sarà evidenziata nell'avviso stesso.

### **Articolo 12 : Omesso, carente o tardivo versamento degli importi dovuti a titolo di perfezionamento dell'adesione.**

1. L'omesso, carente o tardivo versamento degli importi dovuti a titolo di perfezionamento dell'adesione da parte del contribuente determinano l'inefficacia dell'atto di adesione sottoscritto e legittimano l'Ufficio a notificare l'avviso di accertamento o rettifica nei casi di procedimento attivato ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento. Nei casi di cui all'art. 6, l'avviso di accertamento o rettifica già notificato conserva la sua efficacia, per il mancato perfezionamento dell'adesione, e l'Ufficio provvede secondo le norme di ciascun tributo.
2. In presenza di anomalie di lieve entità e su presentazione di ragionevoli giustificazioni spontaneamente offerte dal contribuente in ordine alle circostanze che hanno determinato il mancato perfezionamento dell'adesione, l'Ufficio può valutare il permanere del concreto ed attuale interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione e, quindi, alla produzione degli effetti giuridici dell'atto sottoscritto, ferma restando la preminenza, in ogni caso, dei termini di decadenza dell'azione accertatrice che vincolano l'Ufficio.
3. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 2., l'Ufficio provvede :
  - ad invitare prontamente il contribuente al perfezionamento dell'adesione in relazione agli aspetti di riscontrata carenza, entro il termine appositamente assegnato;
  - in caso di omesso, tardivo, insufficiente versamento delle imposte dovute, alla corresponsione degli interessi legali, calcolati per dietimi a decorrere dal primo giorno successivo alla originaria scadenza del termine di cui all'articolo 9.
4. Qualora il contribuente non ottemperi all'invito dell'Ufficio nel termine assegnato, si assume definitivamente il mancato perfezionamento dell'adesione, con ogni consequenziale determinazione in ordine alle attività da porre in essere.

### **Articolo 13 : Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2003.
2. Le norme del presente regolamento si applicano agli avvisi di accertamento o rettifica non divenuti definitivi alla data di entrata in vigore di cui al comma 1.